

PNA 2022 All. n° 11
L'analisi dei dati tratti dalla
piattaforma dei PTPCT

L'analisi dei dati tratti dalla Piattaforma dei PTPCT

Premessa

1. Dati sulla gestione del rischio
2. Analisi delle valutazioni espresse dai RPCT sull'attuazione del Piano e sull'idoneità della strategia di prevenzione
3. Analisi dati sui RPCT e sulle strutture di supporto nelle pp.aa. e negli enti di diritto privato

Premessa

Alla luce degli interessanti spunti¹ tratti dall'Autorità - per la predisposizione di indirizzi di regolazione - dall'analisi dei dati relativi ai Piani triennali della prevenzione, anche per il 2021 si è tornati a svolgere la medesima analisi. Quest'ultima ha avuto in particolare ad oggetto i dati inseriti, su base volontaria, alla data del 15 marzo 2022 nell'apposita piattaforma di ANAC², da 1154³ amministrazioni pubbliche. Sono stati poi considerati i dati di 294⁴ società/enti diritto privato ed enti ad essi assimilati tenuti all'applicazione della l. n.190/2012 solo relativamente alla figura del RPCT e alla struttura di supporto. L'analisi di questi dati ha consentito, tra l'altro, ad ANAC di individuare punti di forza o di debolezza che le amministrazioni incontrano nel programmare misure di contenimento dei rischi corruttivi e nel darvi attuazione e di elaborare di conseguenza, come avviene nel presente PNA, indirizzi per superare le fragilità riscontrate ovvero per valorizzare le migliori pratiche.

Con riferimento alle 1154 pubbliche amministrazioni, una prima verifica ha riguardato **le fasi che connotano il processo di gestione del rischio (con particolare riguardo all'analisi del contesto (interno ed esterno), alla valutazione del rischio e al monitoraggio)**. Ci si è soffermati anche ad analizzare i **dati relativi all'area specifica dei contratti pubblici e al coordinamento tra PTPCT e altri strumenti di programmazione dell'ente**.

Una seconda analisi ha riguardato, invece, **le autovalutazioni espresse dai RPCT** di quelle amministrazioni che, tra le 1154 sopra citate, oltre ad aver inserito i dati relativi ai contenuti dei PTPCT nella piattaforma, hanno anche inserito le schede che riguardano il monitoraggio. Si tratta di 896 pubbliche amministrazioni.

L'obiettivo di questa seconda indagine è stato quello di individuare le criticità e le buone pratiche riscontrate nell'attività di monitoraggio dei piani e delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza ivi previste. Da tali analisi è possibile per ANAC valutare anche gli interventi a supporto delle amministrazioni al fine di migliorare le strategie di prevenzione.

Il terzo ambito di approfondimento ha riguardato **i dati sui RPCT e sulla struttura di supporto** al fine di mettere a fuoco l'*identikit* dei RPCT ed il ruolo da essi effettivamente svolto.

¹ Cfr. documento "Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022" presentato il 3 febbraio 2022, durante il webinar "Sull'onda della semplificazione e della trasparenza" disponibile sul sito <https://www.anticorruzione.it/-/orientamenti-per-la-pianificazione-anticorruzione-e-trasparenza-2022-1>

² L'acquisizione dei dati è iniziata a luglio 2021 e si è conclusa a marzo 2022: le elaborazioni sono state svolte sui dati acquisiti fino al 15 marzo 2022. Cfr. Allegato 1 al PNA 2019 § 6.1. "Monitoraggio sull'attuazione delle misure" - box 66 "La Piattaforma di acquisizione dei PTPCT", pag. 44. Per tutte le indicazioni relative alla piattaforma e al relativo uso cfr. <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-di-acquisizione-dei-piani-triennali-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>.

³ Le tipologie di pp.aa. considerate per categorie sono: 20 Agenzie, 7 "altra tipologia di amministrazione pubbliche", 3 Autorità Amministrativa Indipendenti, 10 Autorità di Sistema Portuale, 58 Aziende/Enti pubblico del Settore Sanitario (e assimilati), 12 Camere di commercio, industria, artigianato o agricoltura o unione regionale; 6 Città Metropolitane, 291 Comuni fino a 5.000 abitanti, 128 Comuni sopra 15.000 abitanti, 177 Comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti, 13 Comunità Montane, 3 Consigli Regionali o Consigli della Provincia Autonoma, 65 Enti Pubblici non Economici, 8 Giunte Regionali o della Provincia Autonoma, 274 Ordini Professionali, 7 Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 20 Province, 29 Unioni di Comuni, 22 Università o istituti di istruzione universitaria pubblico.

⁴ 25 Enti di diritto privato; 192 società in controllo pubblico e 77 enti pubblici economici.

In particolare, sono state analizzate le informazioni relative a 898 RPCT⁵ che si sono registrati sulla piattaforma e che svolgono il proprio ruolo di responsabile presso una (o più) delle 1154 amministrazioni pubbliche che hanno inserito i dati sul Piano.

Analoga indagine è stata svolta con riguardo ai 290 Responsabili⁶ di 294 società/enti di diritto privato ed enti assimilati che si sono registrati in piattaforma.

1. Dati sulla gestione del rischio

Analisi del contesto esterno ed interno

Una prima analisi ha riguardato i dati sull'analisi del contesto⁷, esterno ed interno.

La quasi totalità delle amministrazioni (86,2%) **ha svolto l'analisi del contesto esterno** ovvero individuato le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare e che possono o meno condizionare il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Si registra il tendenziale **incremento** dello svolgimento dell'analisi del contesto esterno **con l'aumentare delle dimensioni delle amministrazioni**, in termini di personale. Un dato è esemplificativo di questo *trend*: si passa dal 79% negli enti con meno di 10 dipendenti, al 92% negli enti da 20 a 49 fino al 95,7% negli enti da 50 a 499 unità di personale. In ogni caso, le amministrazioni che non svolgono ancora l'analisi del contesto esterno sono soprattutto quelle che si connotano per l'assenza o carenza di personale. **Singolare, però, che vi sia un 5% di amministrazioni con più 499 dipendenti che non svolge tali analisi.**

Quasi il **94,5%** delle amministrazioni **ha svolto l'analisi del contesto interno**. Il dato percentualistico (8,1%) delle amministrazioni che - al contrario - non hanno svolto tale analisi è per lo più concentrato negli enti di piccole dimensioni (ad es. i comuni fino a 5000 abitanti e gli ordini professionali). Ciò è confermato anche avendo riguardo al numero del personale dell'amministrazione. I dati mostrano, infatti, che il mancato svolgimento di tale analisi si riduce progressivamente all'aumentare delle unità di cui è composta la struttura organizzativa dell'ente.

La quasi totalità delle amministrazioni (circa il 92%) **ha svolto anche una mappatura dei processi**. In particolare, il 51,8% ha realizzato una mappatura completa, il 40% solo una parziale.

Un dato singolare è che **vi sono ancora enti di grandi dimensioni** in cui **la mappatura dei processi è parziale** (ad es. il 35% delle Province, il 33% dei Consigli regionali o Consigli delle Province autonome, una Giunta regionale o della Provincia autonoma e un Ministero) o addirittura assente come nel caso di un altro Ministero.

Valutazione del rischio

Una seconda parte dell'analisi ha invece interessato la valutazione del rischio corruttivo.

Sono state in particolar modo considerate le seguenti fasi: identificazione del rischio, analisi del rischio mediante fattori abilitanti, stima del livello di esposizione al rischio, valutazione mediante l'uso di indicatori di rischio.

⁵ Di questi 898, 156 RPCT svolgono il proprio incarico in più di una amministrazione (in particolar modo ciò vale per gli enti locali).

⁶ Anche in questo caso, infatti, 4 responsabili svolgono il proprio incarico per più di un ente.

⁷ Cfr. Allegato 1 al [PNA 2019](#), § 3. "Analisi del contesto".

✓ *Identificazione del rischio*

I dati mostrano come la gran parte delle amministrazioni abbia riconosciuto il carattere cruciale della fase di gestione del rischio rappresentata dalla identificazione del rischio⁸.

L'**86,5%** (998) ha dichiarato infatti di aver **identificato gli eventi rischiosi**. Si tratta quindi di un risultato positivo.

Persiste comunque un **13,5%** di enti che ha dichiarato di **non aver identificato alcun rischio** e che sono, in particolare, i piccoli comuni e gli ordini professionali. **Perplexità** suscita la presenza di un **Ministero** che non avrebbe provveduto a identificare al proprio interno possibili rischi corruttivi.

Un ulteriore dato che si trae dall'analisi è il **tendenziale aumento dell'identificazione del rischio con l'aumentare delle dimensioni delle amministrazioni**, in termini di personale.

Un dato è esemplificativo di questo *trend*: si passa dall'**81%** delle amministrazioni con un numero di dipendenti da 1 a 9, fino al **92%** per quelle amministrazioni più strutturate e con più personale (maggiore di 499 unità). Si assiste, quindi, ad un progressivo aumento man mano che le amministrazioni diventano più strutturate al loro interno.

Relativamente al livello di dettaglio dell'identificazione degli eventi rischiosi, l'analisi mostra quanto segue.

Il **41%** delle amministrazioni si è fermata ad un "livello minimo di analisi", cioè ha provveduto ad **individuare gli eventi rischiosi** solamente al **livello del processo**. Colpisce sotto questo aspetto, la presenza di ben 6 Giunte regionali e di 14 Province che non hanno identificato gli eventi rischiosi anche a livello di attività ma solo a livello di processo.

Tenuto conto che la scelta di individuare gli eventi rischiosi solamente a livello del processo potrebbe essere più giustificabile per amministrazioni piccole o con poche risorse, colpisce proprio che siano le amministrazioni con una maggiore dimensione organizzativa ad avere difficoltà a identificare i rischi corruttivi sia a livello di attività che di processo.

Buono invece il dato sui ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Rispetto a tali categorie di amministrazioni, sebbene 5 su 6 abbiano in effetti identificato gli eventi rischiosi sia a livello di attività che di processo, colpisce negativamente il dato di un ministero che non vi ha provveduto.

Dai dati analizzati è emersa anche una **correlazione fra l'identificazione del rischio ed il livello di collaborazione tra il RPCT ed i responsabili delle unità organizzative** nel processo di gestione del rischio. I dati mostrano infatti come la collaborazione favorisca l'identificazione degli eventi rischiosi: di contro, la non collaborazione rende più difficoltosa tale identificazione.

Nel 92% delle amministrazioni il RPCT ha potuto godere della piena collaborazione di tutti i responsabili delle unità organizzative per l'identificazione dei rischi. Si tratta di un risultato ben comprensibile, in quanto i responsabili degli uffici, avendo una conoscenza più approfondita delle attività svolte dalla singola unità organizzativa dell'amministrazione, possono in concreto facilitare l'identificazione degli eventi rischiosi.

✓ *Analisi del rischio mediante fattori abilitanti*

L'analisi del rischio previamente identificato consente - attraverso l'**analisi dei cosiddetti fattori abilitanti**⁹ della corruzione - di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio. Il ricorso ai fattori abilitanti contribuisce in modo determinante all'individuazione delle misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi.

⁸ Cfr. Allegato 1 al [PNA 2019](#), § 4.1. "Identificazione degli eventi rischiosi".

⁹ Cfr. Allegato 1 al [PNA 2019](#), § 4.2 *Analisi del rischio* pag. 27.

I dati mostrano che il **70,6%** delle amministrazioni ha identificato il rischio esaminando quei fattori di contesto che possono agevolare il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

Ciò è avvertito, in particolare, nel sottoinsieme delle Giunte regionali o delle Province Autonome (87,5%); dei Ministeri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri (100%) e nelle Autorità Amministrative indipendenti (100%).

Si osserva, tuttavia, anche la tendenza da parte di circa **1 amministrazione su 3 (29,4%)** ad **identificare gli eventi** rischiosi a **prescindere** dall'analisi dei **fattori abilitanti**. Tale fenomeno risulta particolarmente diffuso nelle Unioni di comuni e nelle comunità montane (50%) nonché nelle Autorità di sistema portuale (44%).

Il ricorso ai fattori abilitanti cresce all'aumentare della soglia dei dipendenti dell'amministrazione.

✓ *Stima del livello di esposizione al rischio*

Nelle 998 amministrazioni che hanno identificato gli eventi rischiosi, il **90% (895)** circa ha anche proceduto a fare una **stima¹⁰ del livello dell'esposizione al rischio**. La percentuale calcolata è positiva.

Con specifico riferimento alle amministrazioni coinvolte, si nota una situazione piuttosto eterogenea. Tutte le Autorità amministrative indipendenti, Città metropolitane, giunte regionali, Presidenza del consiglio e ministeri affermano di valutare l'esposizione al rischio (la percentuale è infatti massima, del 100%).

Se il 90% delle amministrazioni fa una stima del proprio livello di esposizione al rischio, colpisce che tra quel 10% rimanente che non fa questa valutazione ci siano anche enti di grandi dimensioni, come una Provincia e un Consiglio regionale. Si considerino altresì le Autorità di sistema portuale, le Università e le comunità montane. Qui è in più di 1 caso su 4 che non viene fatta alcuna valutazione del livello di esposizione al rischio.

Quanto ai comuni si può notare come al diminuire della popolazione diminuisca anche il ricorso alla valutazione dell'esposizione al rischio. Un dato è esemplificativo di questo *trend* discendente: col passaggio dai comuni più grandi (sopra i 15000 abitanti) a quelli più piccoli la percentuale del ricorso alla valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo diminuisce di quasi sette punti percentuali (96,7% - 90%).

A voler cambiare prospettiva di valutazione - tenendo conto del personale impiegato - si può affermare che il ricorso alla **valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo è direttamente proporzionale alle dimensioni organizzative** delle amministrazioni: maggiori sono le risorse umane a disposizione, più un'amministrazione è in grado di fare la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo. Al contrario, quest'ultima risulta essere particolarmente penalizzata nelle strutture con minor personale che, tendenzialmente, sono anche quelle di minori dimensioni.

Singolare, comunque, che 4 amministrazioni di grandi dimensioni con più di 499 dipendenti non abbiano fatto la valutazione rischio.

✓ *Approccio valutativo dell'esposizione al rischio corruttivo*

Rispetto all'insieme di 895 amministrazioni che hanno proceduto a fare una valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo, si è proceduto a verificare quale approccio¹¹ sia stato utilizzato (se qualitativo, quantitativo o misto).

Il **59%** delle amministrazioni dell'insieme di partenza mostra di aver adottato un **approccio "qualitativo"**. Permane però ancora una larga fetta di amministrazioni che fa uso dell'approccio di tipo "quantitativo" o di altra metodologia.

Ciò vuol dire che se 6 amministrazioni su 10 adottano un approccio di tipo "qualitativo", è altrettanto vero che 4 amministrazioni su 10 (il che significa 2/5) appaiono restie ad affrancarsi dalla vecchia metodologia seguita.

La metodologia "qualitativa" trova maggiore applicazione tra le Province, le Università e Autorità amministrative indipendenti, mentre incontra una **minor diffusione negli ordini e collegi professionali e nei Ministeri**.

¹⁰ Cfr. Allegato 1 al [PNA 2019](#), § 4.2 *Analisi del rischio* pagg. 27 e 28.

¹¹ Cfr. Allegato 1 al [PNA 2019](#), § 4.2 *Analisi del rischio*, pag. 28.

Diversamente, se si guarda ai **comuni**, si evince che, in media, il **64%** di essi ha preferito un **approccio “qualitativo”** ad uno “quantitativo”. Il dato non muta all’aumentare della dimensione dell’ente in termini di popolazione. Anzi, i comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti fanno in media un ricorso alla metodologia “qualitativa” leggermente minore di quelli di fascia intermedia (5.000 -15.000).

Si riscontra poi un tendenziale **ricorso alla metodologia “qualitativa” all’aumentare delle dimensioni dell’amministrazione**, in termini di personale impiegato. Ciò considerando, ad esempio, che ha dichiarato di fare ricorso all’approccio “qualitativo” il 52% delle amministrazioni da 1 a 9 dipendenti, dato che raggiunge il 62%, o poco più, in quelle con personale da 10 a 19 e il 65% circa in quelle da 50 a 499 dipendenti.

Un’eccezione è ravvisata nelle amministrazioni con più di 499 dipendenti, ove solo il 51% aderisce ad una metodologia di tipo qualitativo (solo 1 su 2 quindi).

✓ *Criteri per la valutazione: indicatori di rischio*

Si è poi voluto verificare quali siano gli **indicatori di rischio**¹² (*key risk indicators*) cui più spesso le amministrazioni hanno fatto ricorso al fine di acquisire informazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle attività.

L’indicatore **maggiormente utilizzato** (93%) è quello relativo al **“Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA”** - ovvero la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. Successivamente (84%) si osserva l’indicatore **“Livello di interesse esterno”** (ossia *“la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio”*). Anche l’indicatore **“Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata”** - attività già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili tale da far aumentare il rischio corruttivo - sembra piuttosto diffuso (72%). Al contrario, dall’analisi si evince uno scarso utilizzo da parte delle amministrazioni (32%) dei dati disponibili all’esito dei controlli delle singole amministrazioni, che quindi andrebbero messi più a sistema e valorizzati.

Monitoraggio

Un’ulteriore analisi dei dati ha riguardato invece il monitoraggio. Ci si è soffermati nel valutare se ed in che modo le amministrazioni abbiano pianificato il monitoraggio sia rispetto al PTPCT, sia con riguardo alle misure di prevenzione.

✓ *Programmazione del monitoraggio sui PTPCT*

Rispetto alle 1154 amministrazioni che hanno completato l’inserimento dei dati sui PTPCT nella piattaforma, la quasi totalità, **1022 amministrazioni (88%)**, ha **pianificato il monitoraggio** sull’attuazione dei PTPCT mentre c’è ancora un 11,4% di amministrazioni che ha dichiarato di non aver pianificato alcun monitoraggio.

I dati sono, nel complesso, positivi e riguardano sia amministrazioni di grandi che di piccole dimensioni.

È emerso infatti che tutti i Ministeri, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Città metropolitane, le Autorità di sistema portuale e le Camere di commercio oggetto di analisi hanno pianificato nei propri PTPCT un sistema di monitoraggio sull’attuazione dei Piani. Un dato egualmente positivo si riscontra nelle Province (95%) e nei comuni sopra i 15000 abitanti (94%).

Buono anche il livello di programmazione del monitoraggio da parte degli enti di piccole dimensioni (86,5% degli ordini e collegi professionali e 85% dei comuni con meno di 5000 abitanti).

¹² Cfr. Allegato 1 al [PNA 2019](#), § 4.2 *Analisi del rischio*, pagg. 28 e 29.

Quanto ai **soggetti responsabili del monitoraggio**, tra le 1022 amministrazioni che hanno programmato un sistema di monitoraggio del PTPCT, nel **66,9%** dei casi è **solo il RPCT** ad occuparsi del monitoraggio.

Ciò vale **per lo più per gli enti di piccole dimensioni** (ad esempio nell'81,4% degli ordini professionali, nell'80% delle unioni dei comuni e nel 75,3% dei comuni fino a 5000 abitanti).

Prevale, invece, nelle **amministrazioni più articolate** e connotate da un elevato livello di complessità (ad es. 100% delle Città metropolitane, il 75% della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dei Ministeri e il 65% degli enti del Settore Sanitario), un sistema di **monitoraggio su più livelli** in cui, cioè, il primo livello è attuato in autovalutazione dai responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa ed il secondo livello in capo al RPCT.

Si riscontra poi un tendenziale **aumento del ricorso al monitoraggio articolato su due livelli all'aumentare della dimensione** dell'ente in termini di dipendenti.

Nel caso di monitoraggio strutturato su più livelli, ai fini del miglior svolgimento dello stesso, solo nel 22% dei casi è stato programmato un sistema di verifiche e controlli - da parte del RPCT - sulla veridicità delle informazioni rese in autovalutazione dalla struttura organizzativa. Sono state pertanto previste - in meno di un caso su 4 - misure di *audit* per reperire informazioni, evidenze e documenti.

Si attesta, invece, al 78% il dato di quelle amministrazioni che non hanno programmato a monte alcuna verifica con questa finalità.

A voler guardare i dati invece sotto il profilo dimensionale, si ricava una maggiore previsione a monte delle misure di *audit* nelle amministrazioni con più personale.

Quanto alla **periodicità del monitoraggio**, i risultati mostrano, coerentemente al principio guida della "gradualità", che il **48%** delle amministrazioni ha programmato un monitoraggio **almeno annuale** sull'attuazione del PTPCT; il **38%** circa un monitoraggio **semestrale** o ancora **più frequente**, che garantisce certamente un eventuale intervento correttivo più tempestivo. Il **13%** delle amministrazioni ha invece dichiarato di **non aver indicato** nel PTPCT la **frequenza** del monitoraggio.

Nell'ambito delle amministrazioni che hanno previsto una frequenza maggiore del monitoraggio rientrano: le Città metropolitane (100%) e le Autorità di sistema portuale (70%).

Con riguardo ai comuni, un monitoraggio con frequenza semestrale o più frequente si è riscontrato per lo più in quelli con popolazione superiore a 15000 abitanti (60%), mentre le percentuali sono più basse nei piccoli comuni.

✓ *Programmazione del monitoraggio sulle misure*

Rispetto alle 1154 amministrazioni che hanno completato l'inserimento dei dati sui PTPCT nella piattaforma, 721 amministrazioni (**62,5%**) hanno **pianificato il monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure**¹³.

Il restante 37% non ha alcuna previsione in tal senso.

La distribuzione del dato di quelle amministrazioni che hanno programmato un sistema di monitoraggio si attesta su percentuali piuttosto alte: tutti i ministeri considerati e la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il 90% delle Autorità di sistema portuale e delle Province.

Nei piccoli comuni, quasi in un caso su due, il monitoraggio sulle misure non viene proprio predisposto.

Se si guarda poi al numero di personale impiegato in una amministrazione o ente, si può notare come al diminuire delle dimensioni organizzative diminuisce anche la percentuale del ricorso al monitoraggio. Viceversa, laddove

¹³ Cfr. Allegato 1 al [PNA 2019](#), § 6.1. "Monitoraggio sull'attuazione delle misure" e § 6.2. "Monitoraggio sull'idoneità delle misure".

l'amministrazione ha a disposizione più personale, maggiore è il ricorso al monitoraggio sull'attuazione e l'idoneità delle misure.

Nell'ambito della programmazione del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure, risulta che circa **metà delle amministrazioni ha individuato:**

- i **responsabili** per ogni misura (53%);
- la **periodicità** del monitoraggio (46,3%);
- gli **indicatori** specifici di monitoraggio (40,6%).

Tali valori indicano, tuttavia, che in circa la metà delle amministrazioni considerate sono del tutto carenti elementi che consentirebbero di effettuare una verifica adeguata sull'attuazione delle misure programmate.

La previsione di queste informazioni nel piano di monitoraggio cresce all'aumentare del personale dell'ente.

✓ **Uso degli esiti del monitoraggio per la successiva programmazione**

L'Autorità ha anche verificato se degli esiti del monitoraggio svolto sulle misure si è tenuto conto per la programmazione successiva. Il tener conto di tali esiti consente di evitare la duplicazione di misure o l'introduzione di misure eccessive, ridondanti o poco utili nella programmazione successiva. Dal complesso delle risposte analizzate, emerge un quadro non del tutto chiaro.

Quasi la metà (**il 49,4%**) delle amministrazioni che ha dichiarato di aver pianificato il monitoraggio sulle misure (721) **ha inserito nel PTPCT le informazioni sugli esiti del monitoraggio svolto sull'attuazione e sull'idoneità delle misure**. Si tratta per lo più di Giunte regionali o della Provincia Autonoma (87,5%), Città Metropolitane (80%), Province (77,8%).

Comunque **il 50,6%** (in particolare 63,8% dei comuni fino a 5000 abitanti e il 61% delle unioni di comuni) delle amministrazioni che hanno pianificato il monitoraggio sulle misure, **non ha inserito gli esiti** dello stesso nel PTPCT. La mancata previsione di tali informazioni nel PTPCT si riduce invece all'aumentare del personale.

La quasi totalità (**il 97,7%**) delle amministrazioni - sia grandi che piccole - che ha inserito nel PTPCT le informazioni circa gli esiti del monitoraggio svolto ha poi effettivamente utilizzato tali dati ai fini della programmazione successiva. Rimangono però perplessità sul fatto **che circa la metà delle amministrazioni considerate non ha considerato il monitoraggio e i suoi esiti per rimodulare al meglio la programmazione nell'anno successivo**.

Analisi dei dati sui PTPCT relativi all'area di rischio dei contratti pubblici

L'area dei contratti pubblici rappresenta una delle aree a maggior rischio corruttivo e, in quanto tale, va adeguatamente presidiata con misure di prevenzione del rischio tarate sulle singole fasi della procedura di evidenza pubblica.

Per tali ragioni si è proceduto ad indagare con specifico riferimento a tale area la mappatura dei processi svolta e le misure programmate ed attuate dal totale delle 1154 amministrazioni pubbliche considerate nell'analisi.

E' emerso che in questa area di rischio **oltre 1 amministrazione su 6 (17,9%) non ha mappato alcun processo**.

Il "fenomeno" della mancanza completa di mappatura dei processi nell'area di rischio contratti risulta particolarmente rilevante per gli enti di piccole dimensioni (in particolare per gli ordini professionali). Rispetto ai Comuni si osserva come tale evenienza diventi sempre meno frequente all'aumentare della dimensione del Comune.

Appare opportuno segnalare, tuttavia, che vi sono: **2 enti appartenenti alla categoria "Ministeri" (25%), 1 Provincia (5%) e 5 Università (22,7%) per i quali non risulta mappata alcuna area contratti nel PTPCT**.

Per quanto concerne poi il numero totale delle **misure specifiche** individuate da tutte le amministrazioni considerate nell'area contratti va premesso che l'analisi ha riguardato le seguenti **6 fasi**: programmazione, progettazione della gara, selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione.

Rispetto alle citate fasi, quella **più presidiata con misure di prevenzione della corruzione** risulta essere la **selezione del contraente**. Per questa fase, rispetto al totale di 4702 misure, il 34,4% sono misure di controllo, il 14,2% di regolamentazione, il 25,5% di trasparenza, il 6,7% di conflitto di interessi, il 4,6% di rotazione e il 4% di semplificazione. L'alto numero di misure previste per la fase di selezione del contraente non è un dato che stupisce.

Meno prevedibile invece quello che riguarda la fase di esecuzione. Quest'ultima, infatti, è solitamente stata la fase più carente di misure. Diversamente dalle aspettative, la **fase di esecuzione è la seconda fase per numero di misure** subito dopo la selezione del contraente. Qui i dati mostrano come, su un totale di 2328 misure, il 43,7% sono di controllo, il 21% di trasparenza, il 12,6% di regolamentazione, il 5,1% di conflitto di interesse ed il 2,1% di semplificazione.

L'indagine conferma in generale - a prescindere dalle fasi - una maggiore previsione di misure di controllo e trasparenza nelle amministrazioni con maggiore numero di dipendenti (sopra i 50 dipendenti in particolare).

Coordinamento tra PTPCT e gli altri strumenti di programmazione dell'ente

Un'ultima analisi ha poi avuto ad oggetto il **coordinamento tra PTPCT e gli altri strumenti di Programmazione** dell'ente (es. Piano della *performance*, DUP, PEG) che rappresenta un aspetto cruciale sia per quelle amministrazioni/enti che continuano a fare il PTPCT che, soprattutto, per quelle per le quali è prevista la nuova programmazione integrata introdotta con il PIAO.

Solo il **65%** delle 1154 amministrazioni prese in considerazione ha realizzato tale coordinamento. In particolare, le amministrazioni più virtuose sono le Province, le Regioni e le Città metropolitane.

Peraltro, tale livello di coordinamento tra PTPCT e gli altri strumenti di Programmazione cresce in modo direttamente proporzionale all'aumentare del numero di dipendenti, passando dal 37% delle amministrazioni da 1 a 9 dipendenti al 92% circa di quelle con un numero di dipendenti da 50 a 499.

La **quasi totalità (92%)** delle amministrazioni attua il coordinamento con il piano delle *performance* definendo nel proprio PTPCT i **medesimi obiettivi strategici e operativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza** già previsti come obiettivi nei documenti di programmazione della *performance*. Il dato percentualistico è confermato anche se si considera la struttura organizzativa dell'amministrazione a livello di unità di personale.

2. Analisi delle valutazioni espresse dai RPCT nel giudicare l'attuazione del Piano e l'idoneità della strategia di prevenzione

Ulteriore analisi svolta dall'Autorità ha avuto ad oggetto le **autovalutazioni** svolte dai **RPCT** delle 896 amministrazioni che hanno compilato i dati sulla piattaforma ANAC inserendo anche quelli **sull'effettivo monitoraggio svolto sui Piani**. L'attenzione si è soffermata, in particolare, sulle schede di monitoraggio che prevedono che le amministrazioni diano **diversi giudizi** su:

- ✓ **stato di attuazione del PTPCT;**
- ✓ **idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione;**
- ✓ **effetti dell'attuazione del processo di gestione del rischio**, in termini di:
 - 1) consapevolezza del fenomeno corruttivo,
 - 2) capacità di scoprire fenomeni corruttivi,
 - 3) reputazione dell'ente.


Le valutazioni analizzate comprendono sia un giudizio sintetico che un testo libero con cui sono espresse le ragioni del giudizio dato, segnalati gli eventuali aspetti critici e motivato l'eventuale scostamento tra le misure previste dal PTPCT e quelle poi effettivamente attuate.

Il giudizio sintetico è stato valutato rispetto a tutte le 896 amministrazioni. **Le ragioni del giudizio** dato sono state invece **analizzate** in modo più dettagliato **solo** con riferimento a un **sottoinsieme** ristretto di rispondenti, costituito da **302 amministrazioni** (pari al 33,7% dell'insieme complessivo) di diversa tipologia¹⁴.

Stato di attuazione del PTPCT

Le valutazioni espresse dalle 896 amministrazioni restituiscono nell'insieme un giudizio positivo dei RPCT nei confronti del **livello effettivo di attuazione** del proprio Piano.

Se si sommano infatti i giudizi "Buono" e "Medio", risulta infatti che **più del 77%** (690) dell'insieme preso come riferimento è **soddisfatto**, mentre **solo lo 0.8%** (7) delle amministrazioni ha dato un **giudizio fortemente negativo**.



Se si considera poi il **sottoinsieme di 302** amministrazioni rispetto alle quali non ci si è fermati a valutarne i giudizi ma ad analizzarne anche le ragioni, si evince che il **45%** delle amministrazioni ha giudicato **più che positivamente** lo stato di attuazione del proprio PTPCT e delle relative misure.

Sono considerati **fattori di successo**:

¹⁴ Si tratta di: Azienda/Ente pubblico del Settore Sanitario (e assimilato), Città Metropolitane, Comuni sopra 15000 abitanti, Comuni tra 5000 e 15000 abitanti, Consigli Regionale o Consigli della Provincia Autonoma, Giunte Regionale o della Provincia Autonoma, Presidenza del Consiglio dei Ministri o Ministero, Università o istituti di istruzione universitaria pubblico.


- ✓ la realizzazione di un **monitoraggio periodico** sull'attuazione e sull'adeguatezza delle misure previste nei PTPCT nonché sul complessivo funzionamento del processo di gestione del rischio. Ciò ha consentito di apportare tempestivamente eventuali modifiche necessarie alla programmazione (60%);
- ✓ la maggiore **partecipazione** dei dirigenti e del personale alla strategia globale di prevenzione della corruzione e, in particolare, all'aggiornamento annuale delle mappe e degli indici di rischio, nonché a tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione (35%);
- ✓ l'**integrazione dei sistemi di risk management con i sistemi di controllo** interno alle amministrazioni. I controlli interni vengono spesso utilizzati per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei PTPCT (15%);
- ✓ il **coordinamento del PTPCT con il Piano della performance** e con la definizione di obiettivi di *performance* individuale e organizzativa, utile per la verifica in termini di efficienza dell'organizzazione nel suo complesso.
 - In un'ottica di integrazione e di coerenza tra tutti gli strumenti di programmazione dell'ente, infatti, il Piano della *performance* è la leva attraverso cui dare attuazione sostanziale anche alle misure del PTPCT (10%).

Sono state individuate come **criticità**:

- ✓ i **limiti strutturali** delle amministrazioni, quali la scarsità delle risorse economiche a disposizione o di personale in organico (circa il 50%);
- ✓ la persistenza della concezione del PTPCT - e in particolare del processo di gestione del rischio - come insieme di **adempimenti prevalentemente burocratici** e/o formali nonché la percezione dell'inutilità dei Piani;
- ✓ la **scarsa sostenibilità** delle misure e la non adeguata progettazione delle stesse, con conseguente eccessiva numerosità di quelle specifiche;
- ✓ l'impossibilità di attuare alcune misure come la rotazione ordinaria per strutturali carenze di organico ed assenza di professionalità idonee a ricoprire gli incarichi da ruotare.

Idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione

Le valutazioni espresse dalle 896 amministrazioni mostrano come nel **77% dei casi** (691) le amministrazioni ritengano **idonea** la **strategia di prevenzione** da esse messa in campo; solo il 22,5% (202) reputa, invece, che il sistema sia parzialmente idoneo (202); quasi nessuna lo considera non idoneo (3 pari all'0,3%).



Se si guarda al sottoinsieme di **302 amministrazioni**, la percentuale delle amministrazioni che hanno espresso **soddisfazione** sulla strategia di prevenzione della corruzione scende - seppur di poco - e si attesta al 72,5%. Il 27,2% reputa invece che il sistema sia parzialmente idoneo.

Sono valutati come **fattori di successo**:

- ✓ la **partecipazione** di tutti i dipendenti al processo di gestione del rischio (25%);
- ✓ la definizione di **misure di prevenzione sostenibili** rispetto al contesto specifico e alla dimensione dell'ente (20%);
- ✓ il **costante monitoraggio** dell'adeguatezza delle misure (15%);
- ✓ l'**integrazione fra ciclo di gestione della performance** e ciclo di **gestione del rischio corruttivo**;
- ✓ l'attuazione del PTPCT come obiettivo di *performance*;
- ✓ la **digitalizzazione** delle procedure da parte delle amministrazioni di dimensioni più grandi, dotate di maggiori risorse. Queste hanno valutato che digitalizzare l'attività di rilevazione e valutazione del rischio e quella di monitoraggio consente di standardizzare, rende trasparenti e tracciabili tutte le fasi della gestione del rischio ed è funzionale agli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dei processi.

Sono stati invece segnalati come **criticità**:


- ✓ le **carenze organizzative e di personale**, nonché l'assenza di una struttura di supporto da dedicare almeno in parte a sostenere l'attività del RPCT (45%);
- ✓ negli enti di piccole dimensioni, la complessità delle azioni necessarie alla realizzazione del PTPCT ritenute sproporzionate rispetto alle caratteristiche, alla struttura organizzativa e alle risorse umane a disposizione (20%);
- ✓ la **scarsa digitalizzazione**.

Effetti dell'attuazione del processo di gestione del rischio

1. In termini di consapevolezza del fenomeno corruttivo

Rispetto all'insieme di 896 amministrazioni, le valutazioni espresse dalle amministrazioni restituiscono nell'insieme un giudizio solo parzialmente positivo nei confronti dell'incidenza del processo di gestione del rischio sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo. Infatti, solo il **55%** circa delle amministrazioni (497) dichiara **umentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo** a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio; il **44%** circa (398) ritiene che tale consapevolezza sia rimasta **invariata**.

Effetti dell'attuazione in termini di consapevolezza del fenomeno corruttivo



■ Aumentata ■ Invariata ■ Diminuita

Dati parzialmente diversi si ricavano dall'analisi delle motivazioni dei giudizi espressi dal sottoinsieme delle **302 amministrazioni**. Qui è il 61% delle amministrazioni del sottoinsieme di riferimento a ritenere che l'aver attuato il processo

di gestione del rischio abbia **accresciuto la consapevolezza** nell'ente/amministrazione relativamente al fenomeno corruttivo. Il 39% circa ritiene invece che tale consapevolezza sia rimasta invariata.

Sono considerati **fattori di successo**:

- ✓ la maggiore sensibilità del personale alle tematiche inerenti alla corruzione e conseguentemente l'**accresciuta percezione dell'utilità dei piani** che non sono più (solo) visti come un adempimento burocratico (60%);
- ✓ l'**applicazione della metodologia qualitativa** per l'individuazione del rischio corruttivo;
- ✓ la programmazione di **iniziative formative** sui temi dell'anticorruzione per accrescere e diffondere la cultura della prevenzione del rischio corruttivo.


Sono considerati elementi di **criticità** ricorrenti nelle valutazioni:

- ✓ la predisposizione del **Piano** e l'adozione delle conseguenti **misure percepite come un adempimento burocratico** per il personale;
- ✓ la **scarsa partecipazione** del personale alla strategia di gestione del rischio, vista come attività del solo RPCT;
- ✓ l'**eccessiva complessità del sistema di prevenzione** della corruzione e della **normativa** in materia.

2. In termini di capacità di scoprire fenomeni corruttivi

Il **52%** del totale di 896 amministrazioni (467), ritiene che la **capacità di scoprire fenomeni corruttivi** all'interno dell'ente a seguito dell'attuazione del processo di gestione del rischio sia rimasta **invariata**. Il **48%** circa delle amministrazioni (428) valuta che tale capacità sia **aumentata**.

Effetti della messa in atto del processo di gestione del rischio in termini di capacità di scoprire fenomeni corruttivi



È possibile ricavare le medesime valutazioni anche se si considera il sottoinsieme di riferimento delle **302** amministrazioni. Infatti, il 48% delle amministrazioni del sottoinsieme ritiene che l'aver attuato il processo di gestione del rischio abbia **migliorato¹⁵ la propria capacità di scoprire fenomeni corruttivi** all'interno dell'ente. Anche in questo caso, il 52% ritiene invece che tale capacità sia rimasta invariata.

Sono considerati **fattori di successo**:

¹⁵ Le valutazioni espresse appaiono comunque in linea con la ratio del processo di gestione del rischio, come delineato dalla normativa e chiarito dall'Autorità nel PNA. Lo scopo, infatti, delle attività di *risk management* ai sensi della l. n. 190/2012, in conformità a quanto previsto nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003, è quello di prevenire ed evitare fenomeni di corruzione o di cattiva amministrazione - attraverso idonei presidi individuati dal legislatore. Solo alcune misure, come il *Whistleblowing*, sono più specificamente indirizzate a far emergere fenomeni corruttivi anche già verificati. Il risultato sopra riportato appare dunque coerente con la finalità di prevenzione della corruzione connesse all'adozione e attuazione dei PTPCT e può essere letto in termini positivi.


- ✓ l'**aumento** dei **canali di segnalazione** di irregolarità o illeciti che l'amministrazione riceve (quale quello del *whistleblowing*), e l'innalzamento dell'attenzione o della soglia di allerta a seguito di indagini per corruzione avviate dalle autorità giudiziarie;
- ✓ le iniziative di **formazione del personale** che hanno consentito di incrementare le capacità di far emergere situazioni di rischio corruttivo al personale delle amministrazioni;
- ✓ la **collaborazione** tra le diverse strutture dell'ente ai fini anticorruzione.

Sono elementi di **criticità** ricorrenti nelle valutazioni:

- ✓ le **difficoltà** ad effettuare i **controlli** e/o ad adottare efficacemente le misure a causa di vincoli finanziari;
- ✓ le **carenze organizzative** dovute al sottodimensionamento della struttura;
- ✓ l'**emergenza sanitaria** da COVID-19.

3. In termini di reputazione dell'ente

Il **72%** delle 896 amministrazioni rispondenti (649) ha ritenuto che la **messa in atto del processo di gestione** del rischio corruttivo non abbia sortito **alcun effetto sulla reputazione dell'ente**, non avendovi inciso né in senso positivo né in senso negativo. Il **27%** delle amministrazioni (243) ha valutato invece che la propria reputazione sia stata accresciuta. Solo 4 amministrazioni (0,4%) hanno infine ritenuto che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia addirittura pregiudicato l'aspetto reputazionale.



I dati non sono molto difforni anche se si guarda alle **302** amministrazioni del sottoinsieme di riferimento, ove il **73%** ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio corruttivo non abbia sortito **alcun effetto** sulla reputazione dell'ente - né in senso positivo né in senso negativo.

Solo il **25,5%** ha valutato invece che la propria reputazione sia stata accresciuta in seguito all'attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo.

Sono considerati **fattori di successo**:

- ✓ i giudizi positivi degli *stakeholder*;
- ✓ l'assenza di denunce e/o rilievi;
- ✓ la digitalizzazione dei processi e l'istituzione di *network* tra amministrazioni per scambio di buone pratiche anticorruzione.

Sono elementi di **criticità** ricorrenti nelle valutazioni:

- ✓ la scarsa cultura della legalità e della prevenzione della corruzione;

- ✓ il coinvolgimento dell'ente/amministrazione e/o del suo personale in vicende giudiziarie all'attenzione della magistratura.

3. Analisi dati sul RPCT e sulla struttura di supporto nelle p.a. e negli enti di diritto privato

Con riferimento alla figura del RPCT, si è voluto verificare le informazioni in merito ai criteri di scelta adottati nonché alla posizione e al supporto ad esso garantito all'interno dell'organizzazione. Ciò al fine di poter meglio orientare le amministrazioni e gli enti nel conferimento di tale incarico.

L'analisi ha riguardato, in particolare, le informazioni relative a 898 RPCT di 1154 amministrazioni pubbliche e 290 RPCT di 294 società enti diritto privato ed enti ad esse assimilate¹⁶, tenuti all'applicazione della l.190/2012, che si sono registrati nella Piattaforma ANAC. La parziale difformità del numero di RPCT rispetto al numero di amministrazioni e di enti si spiega con il fatto che - rispettivamente nel 28% e nel 2% dei casi - il RPCT svolge il proprio incarico in più di un'amministrazione (si tratta quasi sempre, 95%, di enti locali) o di un ente di diritto privato o assimilato.

Circa il RPCT nelle amministrazioni pubbliche l'indagine ha evidenziato i seguenti risultati:

la gran parte dei Responsabili riveste l'incarico sia di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione sia di Responsabile della Trasparenza. In 31 amministrazioni (2,7%) il RPCT non risulta essere Responsabile della Trasparenza (due Ministeri in particolar modo);
il ruolo di RPCT è svolto in prevalenza da soggetti che rivestono la qualifica di dirigente/direttore generale. Negli enti locali, l'incarico di Responsabile è per lo più affidato al Segretario comunale e negli ordini professionali ad un Consigliere dell'ordine. Tali risultati sono, quindi, in linea con il dato normativo e le indicazioni dell'Autorità;
sotto il profilo della formazione , la prevalenza di soggetti che svolge l'incarico di RPCT ha una laurea e una formazione per lo più giuridica (circa il 41% ha una laurea in tale settore). Rilevante anche il dato secondo cui il 63,5% dei RPCT ha approfondito il proprio percorso di studi e formazione dopo la laurea;
la maggior parte dei RPCT non ha acquisito esperienza nei seguenti settori: misurazione e valutazione delle performance (42,08%) e Risk Management (68,60 %) . A tale ultimo riguardo, appare, quindi, del tutto evidente la necessità di implementare la formazione dei RPCT in tali materie, vista l'importanza di conoscere il processo di gestione del rischio per la predisposizione dei PTPCT. La maggior parte dei RPCT ha invece una consolidata esperienza nel settore della trasparenza: il 47% ha dichiarato di avere approfondito la tematica da 6 a 10 anni;
quanto alla durata dell'incarico , nell'80% dei casi i soggetti svolgono il ruolo di RPCT da non più di 5 anni (il 19% ricopre l'incarico da un anno solo). Colpisce il fatto che tale risultato non riguardi solo le amministrazioni di minori dimensioni come unioni di comuni, ordini professionali e piccoli comuni, ma anche quelle più articolate quali Ministeri, Province e Giunte regionali;
il RPCT, nella maggior parte delle amministrazioni di grandi dimensioni, risulta coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni da una struttura organizzativa di supporto del RPCT;
negli enti di piccole dimensioni (comuni fino a 5000 abitanti, unioni di comuni e comunità montane e ordini professionali) vi è invece la tendenza a non prevedere alcuna struttura di supporto . Anche guardando alla distribuzione dei dati in base al numero dei dipendenti coinvolti, si riscontra una proporzionalità diretta tra l'aumento della struttura organizzativa di un'amministrazione e l'aumento della presenza di una struttura di supporto del RPCT . Un dato è esemplificativo di questo <i>trend</i> : si passa dal 55,3% negli enti con più di 50 dipendenti al 32% in quelli da 49 a 20 fino ad arrivare a circa al 18% negli enti con meno di 20 dipendenti;

¹⁶ Si tratta nel dettaglio di 25 enti di diritto privato; 192 società in controllo pubblico e 77 enti pubblici economici.

<p>nella quasi totalità delle amministrazioni con articolazioni territoriali (ad esempio in tutti i Consigli regionali o Consiglio della Provincia autonoma, nell'87% delle Giunte regionali o Giunte della Provincia autonoma e nel 75% della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dei Ministeri) è prevista la figura di referenti con funzioni di ausilio al RPCT;</p>
<p>i referenti sono nominati nella maggior parte delle amministrazioni con più personale (57% in quelle da 50 a 499 unità e più dell'80% in quelle con più 500 unità). L'individuazione dei referenti risulta prevista con percentuali più basse, negli enti di piccole dimensioni o con pochi dipendenti (ad esempio 6,6% negli ordini professionali; 23% nelle comunità montane e 30% nei comuni fino a 5000 abitanti);</p>
<p>abbastanza buono risulta il grado di collaborazione fra i Responsabili di Unità Organizzativa e RPCT nelle varie fasi del processo di gestione del rischio.</p> <p>L'ambito dove si riscontra una minore collaborazione è quella dell'analisi del contesto esterno, soprattutto nei comuni fino a 5000 abitanti e nei Consigli regionali o della Provincia autonoma. Se si guarda poi al dato dal punto di vista del personale, emerge una maggiore collaborazione negli enti con meno unità. Si passa, infatti, da una collaborazione da parte di tutti i responsabili di unità organizzative nel 36,6% degli enti con 10 dipendenti, al 19,2% degli enti con più di 499 unità di personale.</p> <p>Con riferimento, invece, alle altre fasi del processo di gestione del rischio (come ad. es. la mappatura processi, la valutazione dell'esposizione al rischio), la collaborazione fra RPCT e i responsabili di Unità Organizzativa aumenta al crescere del numero di personale dell'amministrazione.</p>

Con riferimento ai RPCT nelle società/enti diritto privato ed enti assimilati, l'indagine ha evidenziato i seguenti risultati:

<p>la gran parte dei Responsabili riveste l'incarico sia di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione sia di Responsabile della Trasparenza. Sono solo 5 gli Enti/Società, in cui il RPCT non svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza;</p>
<p>il ruolo di RPCT è svolto in prevalenza da soggetti che rivestono la qualifica di dirigente/direttore generale. Eccezioni si riscontrano nelle società a controllo pubblico, ove l'incarico di RPCT è svolto in prevalenza da soggetti che rivestono all'interno della società la posizione di quadro. Ciò si è evinto in particolare nelle società di grandi dimensioni, con un numero di dipendenti tra 50 e 499;</p>
<p>sotto il profilo della formazione, così come per le pubbliche amministrazioni, la maggior parte dei RPCT nelle società e negli enti di diritto privato ha una laurea, in particolare nel settore giuridico. Il 60,3% dei RPCT ha anche un titolo di studio successivo alla laurea;</p>
<p>la maggior parte dei Responsabili di tali enti - analogamente alle PA - non ha acquisito esperienza soprattutto nel settore del Risk Management (53,74 %) e in quello della misurazione e valutazione della performance (56,80 %). Il settore dove risulta una maggiore esperienza (fino 5 anni) è quello della trasparenza (50,68%);</p>
<p>quanto alla durata dell'incarico, nel 61,22% dei casi i soggetti svolgono il ruolo di RPCT da non più di 5 anni (il 18% ricopre l'incarico da due anni)</p>
<p>in 6 casi su 10 il RPCT non risulta coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni da una struttura organizzativa di supporto. Si tratta, in particolare, di società in controllo pubblico. La nomina della struttura di supporto nei 4 casi su 10 in cui è prevista è correlata alle dimensioni dell'ente. In questi casi si passa infatti dal 27% degli enti con dipendenti da 1 a 9 in cui è prevista, al 47,4% negli enti con dipendenti da 50 a 499, fino ad arrivare all'81,3% negli enti con dipendenti superiori a 499</p>
<p>diversamente da quanto emerso dall'analisi del settore PA, nel settore degli Enti\Società Pubbliche, più dei 2/3 degli enti esaminati non ha provveduto alla nomina di referenti.</p>